

COMUNE DI BARZANO'
Provincia di Lecco



REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DETENZIONE DEI CANI

INDICE

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Art. 2 – Principi generali

Art. 3 – Ambito di applicazione e definizioni

Art. 4 – Raccolta delle deiezioni

Art. 5 – Museruola e guinzaglio

Art. 6 – Aree riservate

Art. 7 – Tutela del patrimonio pubblico

Art. 8 – Detenzione dei cani all'interno dei cortili e/o giardini privati

Art. 9 – Particolari situazioni

Art. 10 – Tutela dall'aggressività esaltata dei cani

Art. 11 – Normative di rinvio

Art. 12 – Norme di chiusura

Art. 13 – Norme transitorie

Art. 14 – Entrata in vigore

Art.1
Oggetto del regolamento

- 1) Il presente regolamento detta norme finalizzate a tutelare la serenità della convivenza tra l'uomo e la popolazione canina domestica, nonché a prevenire quegli inconvenienti causati dalla negligenza degli accompagnatori che potrebbero provocare nelle aree pubbliche, di uso pubblico e/o aperte al pubblico, per quanto attiene all'igiene, alla pulizia, al decoro, alla sicurezza ed all'incolumità di tutta la comunità.
- 2) Il medesimo regolamento è finalizzato a tutelare il benessere della popolazione canina domestica presente sul territorio Comunale di Barzanò.

Art. 2
Principi generali

- 1) Chiunque detenga un cane o accetti di occuparsene, è responsabile dei danni cagionati dall'animale stesso, sia che fosse sotto la propria custodia, o sia smarrito o fuggito.
- 2) Chiunque detenga un cane o accetti di occuparsene è responsabile della sua salute, della sua riproduzione e del benessere dell'eventuale cucciolata.
- 3) I possessori di cani sono tenuti a sottoporre il proprio cane alle vaccinazioni obbligatorie per Legge.

Art.3
Ambito di applicazione e definizioni

- 1) Le norme del presente regolamento si applicano sulle aree pubbliche, di uso pubblico e/o aperte al pubblico, salva diversa disposizione di Legge.
- 2) Alcune norme del presente regolamento si applicano anche nelle aree private, in particolare con quelle confinanti con le aree di cui al precedente comma e meglio specificato nel successivo art. 8.
- 3) A titolo esemplificativo, sono considerate aree pubbliche e/o di uso pubblico o comunque aperte al pubblico: Le strade, le piazze, le banchine stradali, i marciapiedi, le aree di parcheggio, i portici, le aree verdi destinate a giardino, a parco giochi e/o parco pubblico, i percorsi pedonali e ciclabili, le zone rurali di pubblici passaggio, le aree di pertinenza degli edifici pubblici o ad uso pubblico, e comunque in ogni altra area su cui hanno libero ed indiscriminato accesso i cittadini.
- 4) Ai sensi del presente regolamento si definisce come accompagnatore la persona fisica che, a qualsiasi titolo, ha in cura, anche temporaneamente uno o più cani, anche se regolarmente registrati a norma delle vigenti normative.

Art. 4

Raccolta delle deiezioni

- 1) Sulle arre identificate nel comma III° dell'art. 3, gli accompagnatori sono sempre tenuti:
 - a) alla totale asportazione delle deiezioni solide lasciate dai cani e successivo smaltimento nei contenitori porta rifiuti destinati alla raccolta dei rifiuti urbani;
 - b) a fare uso, per l'asportazione, di idonei raccoglitori i quali devono essere immediatamente disponibili e pertanto già in possesso degli accompagnatori, possibilmente di materiale plastico ed impermeabile, a tale proposito, l'Amministrazione Comunale ha messo a disposizione due distributori di sacchetti atti alla raccolta delle deiezioni animali, uno posizionato all'interno del parco Mézières ed uno all'interno della piazza mercato.
- 2) Chiunque viola le disposizioni previste dal comma I° lett. a) del presente articolo, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa da €. 50,00 a €. 150,00. Inoltre gli accompagnatori dovranno asportare comunque le deiezioni solide lasciate dal proprio cane; qualora l'accompagnatore non ottemperi all'ordine di asportare le deiezioni solide, soggiace al pagamento di una ulteriore sanzione amministrativa da €. 25,00 a €. 75,00, fatto salvo l'applicazione dell'art. 650 del C.P.
- 3) Chiunque viola le disposizioni previste dal comma I° lett. b) del presente articolo, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa €. 25,00 a €. 75,00.
- 4) Sono esclusi dal presente provvedimento i cani adibiti ai non vedenti, appositamente addestrati ed utilizzati per il loro accompagnamento.

Art. 5

Museruole e guinzagli

- 1) Sulle aree identificate al comma 1 dell'art. 3, gli accompagnatori sono tenuti:
 - a) a tenere i cani, anche se di piccola taglia al guinzaglio e quelli di media e di grossa taglia muniti anche di idonea museruola;
 - b) a tenere i cani, anche se di piccola taglia, al guinzaglio e muniti di idonea museruola, qualora si trovino in aree affollate come, a titolo esemplificativo, in occasione di fiere, mercati, feste paesane e patronali, sfilate, manifestazioni pubbliche, nonché all'interno di locali pubblici e mezzi di trasporto pubblico.
- 2) Il guinzaglio, quando utilizzato in modo disgiunto dalla museruola, non può avere una lunghezza superiore ai 3 (tre) metri, ovvero essere tenuto ad una estensione massima superiore ai 3 (tre) metri per quelli retrattili, qualora si trovino in presenza di persone o di altri animali.

- 3) Sono esentati dall'obbligo della museruola e del guinzaglio i cani pastori che vengono utilizzati per la custodia e la guardia delle greggi e delle mandrie.
- 4) I cani, anche se muniti di museruola e guinzaglio, devono essere sempre accompagnati sulle aree di cui al comma III° dell'art. 3, da una persona fisica munita di copertura assicurativa e commisurata alla mole del cane.
- 5) I cani, anche se muniti di museruola e guinzaglio, devono esser accompagnati, nei luoghi indicati dal comma III° dell'art. 3, da persona capace di intendere e di volere, ovvero non inferiore agli anni 14, salvo che non sia accompagnato da persona maggiorenne o avente la patria potestà..
- 6) Chiunque viola le disposizioni previste dal comma I° lett. a) del presente articolo, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 75,00.
- 7) Chiunque viola le disposizioni previste dal comma I° lett. b) del presente articolo, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 150,00.
- 8) Chiunque viola le disposizioni previste dal comma II° del presente articolo, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 75,00.
- 9) Chiunque viola le disposizioni del comma IV° del presente articolo, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 75,00.
- 10) Chiunque viola le disposizioni di cui al comma V° del presente articolo, è soggetto al pagamento di una somma da € 50,00 a € 150,00.
- 11) Sono inoltre esclusi dall'applicazione del presente regolamento, i cani in dotazione alle forze armate ed alle forze di Polizia dello Stato e Locali, ai servizi di soccorso e di protezione civile, quando sono utilizzati per servizio.

Art. 6

Aree riservate

- 1) Possono essere istituite, su aree verdi pubbliche di proprietà comunale, apposite aree denominate " aree di scorramento cani ", nelle quali non vige l'obbligo di tenere gli animali al guinzaglio, pur dovendo essere, l'animale, sempre sotto controllo visivo dell'accompagnatore e, se presenti altri cani in detta area, dovranno essere muniti di idonea museruola.
- 2) Dette aree dovranno essere segnalate ed opportunamente recintate, inoltre dovranno essere muniti di appositi distributori di sacchetti raccoglitori e di cestini di deposito delle deiezioni animali.
- 3) Nelle aree di " scorramento cani " gli accompagnatori sono tenuti al rispetto degli obblighi imposti dall'art. 4, ad eccezione di quelle zone specifiche ed appositamente segnalate, destinate al defecamento dei cani e soggette a pulizia periodica da parte del comune o di terzi convenzionati.
- 4) Chiunque viola le disposizioni previste dal comma I° del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 75,00.

- 5) Chiunque viola le disposizioni previste dal comma III° del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 50,00 a €. 150,00, ovvero, in alternativa, su sua esplicita richiesta, volontaria e scritta, potrà provvedere alla pulizia di una zona di defecamento dei cani sita all'interno di una delle aree previste dall'art. 6 o tratti di strada sporchi a causa delle deiezioni animali (cani, gatti, cavalli, piccioni ecc.).

Art. 7

Tutela del patrimonio pubblico

- 1) E' fatto obbligo agli accompagnatori di adoperarsi affinché i cani non compromettano in qualunque modo l'integrità, il valore ed il decoro di qualsiasi area, struttura, infrastruttura o manufatto mobile o immobile, di proprietà pubblica.
- 2) L'Amministrazione Comunale provvederà ad installare sul territorio comunale idonei distributori per la raccolta delle deiezioni animali.
- 3) Chiunque viola le disposizioni previste dal comma I° del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 25,00 a €. 75,00, fatta salva l'eventuale azione risarcitoria del danno causato.

Art. 8

Detenzione dei cani all'interno dei cortili e/o giardini privati

- 1) E' fatto divieto di detenere i cani in spazi angusti, privi dell'acqua e del cibo necessari, nonché senza provvedere alla periodica pulizia degli escrementi e dell'urina prodotti.
- 2) E' fatto divieto di detenere cani in luoghi sprovvisti di un idoneo riparo coperto e rialzato dal suolo ove gli stessi animali possano proteggersi dalle intemperie, dal freddo o dal sole diretto.
- 3) I cani, se non alla catena, devono essere tenuti all'interno di un'area delimitata con una rete metallica o una cancellata avente una altezza dal fondo di calpestio pari almeno alla lunghezza del cane da inizio muso a fine coda.
- 4) La rete o la cancellata deve avere le caratteristiche citate per tutta la sua lunghezza, non deve essere facilmente scavalcabile e avere una consistenza e una trama, ovvero uno spazio tra un elemento ed un altro, tale da non permettere la fuoriuscita del muso dell'animale.
- 5) L'eventuale catena deve avere una robustezza ed una misura adeguata (almeno 8 volte la lunghezza dell'animale), oltre a possedere un solido ancoraggio, proporzionato alla mole dell'animale.
- 6) Gli animali che sono tenuti alla catena devono sempre potere raggiungere il luogo di riparo, della ciotola del cibo e dell'acqua.
- 7) In ogni caso, i cani alla catena, non possono raggiungere in autonomia, un'area pubblica, o di uso pubblico, ovvero la proprietà privata di terzi.

- 8) All'interno delle proprietà private, indipendentemente dalle dimensioni delle stesse, se queste non sono adeguatamente delimitate, i cani non possono essere tenuti senza guinzaglio, ovvero senza catena, ad eccezione degli animali utilizzati nell'esercizio venatorio, nella ricerca dei tartufi e nella custodia di greggi e mandrie; in ogni caso, il custode (cacciatore, pastore o tartufaro) deve potere, in qualunque momento, controllarne i movimenti.
- 9) Il Sindaco o chi per Esso, con apposita Ordinanza, può ordinare l'allontanamento di quei cani che con il loro abbaiare, guaire, ululare o latrare, disturbano in modo insistente ed inequivocabile il vicinato o la quiete pubblica; il trasferimento coattivo dell'animale è effettuato presso il canile comunale o convenzionato, imputando le spese di accalappiamento e di mantenimento in capo al proprietario o detentore dell'animale.
- 10) Chiunque viola le disposizioni previste dai commi I°, II° e VI° del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 a € 300,00.
- 11) Chiunque viola le disposizioni previste dai commi III°, IV° e V° del presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 150,00, fatta salva la facoltà e la possibilità del Sindaco o chi per Esso, di emettere apposita Ordinanza a tutela della pubblica incolumità.
- 12) Chiunque viola le disposizioni previste dal comma VIII° del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma € 50,00 a € 150,00.

Art.9

Particolari situazioni

- 1) E' fatto divieto di introdurre cani, anche se al guinzaglio e con la museruola, all'interno dei negozi di generi alimentari, così come è fatto divieto di introdurli nei bar, ristoranti e similari o comunque considerati pubblici esercizi e comunque ove avvenga la somministrazione di alimenti e bevande. (deroghe al presente dispositivo possono essere concesse, su richiesta del titolare dell'esercizio, se sussistano le condizioni igieniche/sanitarie atte alla detenzione dell'animale).
- 2) E' fatto obbligo al gestore o al proprietario delle attività di cui al comma I°, di segnalare all'ingresso del locale tale divieto.
- 3) E' vietato l'accesso ai cani nelle aree attrezzate ai giochi ed agli svaghi per i bambini ed i ragazzi (parchi gioco).
- 4) Il Sindaco o chi per Esso, con apposita Ordinanza motivata, può vietare anche il solo transito ai cani, in determinate aree all'uopo segnalate con apposita cartellonistica o altra forma pubblicitaria, in modo permanente o temporaneo.
- 5) E' vietato trasportare o fare stazionare i cani segregati nei bauli chiusi delle auto o farli stazionare all'interno dell'abitacolo dei veicoli a motore ed esposti al sole.

- 6) E' vietato condurre animali al guinzaglio con l'accompagnatore che guida un veicolo a motore.
- 7) Chiunque viola le disposizioni previste dai commi I° e II° del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 50,00 a €. 150,00.
- 8) Chiunque viola le disposizioni previste ai commi IV° e V° del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 50,00 a €. 150,00.
- 9) Chiunque viola le disposizioni previste dal comma III° e VI° del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 100,00 a €. 300,00

Art. 10

Tutele dall'aggressività esaltata dei cani

- 1) Per predeterminate razze canine o incroci con queste, individuate in apposito elenco si applica, per la durata della sua validità, l'Ordinanza del Ministero della Salute del 27 agosto 2004 e pubblicata sulla G.U. del 10.09.2004, in particolare:
 - a) Coloro che non stipulano una polizza di assicurazione di responsabilità civile per i danni causati dal proprio cane contro terzi, soggiacciono alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di €. 100,00 a €. 300,00
 - b) Coloro che, nonostante il divieto, acquistano, possiedono, detengono o a qualunque titolo accompagnino anche un solo cane, soggiacciono alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di €. 50,00 a €. 150,00.
- 2) Nel caso rubricato alla lettera a) del comma I°, il Sindaco o chi per Esso, dispone la sanzione accessoria dell'allontanamento coatto del cane con trasferimento dello stesso presso il canile comunale o convenzionato, imputando le spese di accalappiamento e di mantenimento dell'animale in capo al proprietario, al possessore o al detentore del medesimo sino a quando questi non presenti idonea documentazione comprovante l'avvenuta stipulazione di polizza assicurativa della durata minima di sei mesi.
- 3) Nel caso rubricato alla lettera b) del comma I°, il Sindaco o chi per Esso, dispone la sanzione accessoria dell'allontanamento coatto del cane con trasferimento dello stesso presso il canile comunale o convenzionato, imputando le spese di accalappiamento e di mantenimento dell'animale in capo al proprietario, la possessore o al detentore del medesimo sino a quando lo stesso non venga ritirato da persona a cui non ne sia vietato l'acquisto, il possesso o la detenzione.

Art. 11
Normativa di rinvio

- 1) In tutte le ipotesi il cui presente regolamento prevede che da una determinata violazione consegua la sanzione amministrativa pecuniaria, si applicano le disposizioni generali contenute nel Regolamento disciplinante l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative per le violazioni ai regolamenti comunali, alle ordinanze sindacali e a quelle dei Dirigenti o responsabili dei settori ed approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 18 del 21.04.2005.
- 2) L'Autorità competente ai sensi del comma II° dell'art. 2 del Regolamento Comunale disciplinante l'applicazione delle sanzioni amministrative per le violazioni ai regolamenti comunali, alle ordinanze sindacali o emesse dai Dirigenti o dai Responsabili dei settori, è individuata nel Responsabile dell'Area Affari Generali e per Esso nel settore della Polizia Locale.
- 3) I proventi delle sanzioni previste dal presente Regolamento sono introitati dal Comune.
- 4) Rimane salvo quanto previsto dalle Leggi dello Stato, dalle Leggi Regionali, dalle Ordinanze del Ministero della Salute, dal Codice Civile e dal Codice Penale.

Art. 12
Norme di chiusura

- 1) La fuga di un cane deve essere tempestivamente segnalata, anche a mezzo del telefono, fax o e-mail, entro 24 ore dal momento in cui ci si accorge della scomparsa, all'ufficio di Polizia Locale o al centralino del Comune
- 2) Solo compiendo la segnalazione di cui al comma I°, prima che il cane venga catturato, il proprietario, il detentore o l'accompagnatore, potrà beneficiare dell'istituto del caso fortuito che lo esonera dal pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma IV° dell'art. 5, fatta salva la circostanza che, se la fuga si ripete per più di due volte nell'arco di un anno, per il medesimo cane, si applica anche il malgoverno di animali previsto dall'art. 672 del Codice Penale. Rimangono impregiudicati i diritti da parte di terzi per eventuali danni causati dall'animale fuggito.
- 3) La presenza di cani randagi o vaganti deve essere segnalata dai cittadini alla Polizia Locale o al centralino del Comune, per la cattura degli stessi.
- 4) Le spese di cattura e di custodia del cane fuggito, nonché quelle inerenti il suo mantenimento ed eventuali cure veterinarie sono a carico del proprietario o del suo detentore.

- 5) La Polizia Locale può effettuare periodicamente dei sopralluoghi a campione al fine di verificare il rispetto del presente Regolamento, presso i luoghi di detenzione degli animali.

Art.13 **Norme transitorie**

- 1) Coloro che risultano, alla data di approvazione del presente Regolamento, proprietario detentori di cani, hanno i seguenti obblighi:
 - a) Segnalare alla Polizia Locale il possesso dei cani;
 - b) Adeguare le reti di recinzione e delle cancellate e a quanto prescritto dall'art. 8 del presente regolamento, per coloro che detengano cani in cortili o giardini o altre aree private all'aperto.
 - c) Le disposizioni previste dal presente articolo devono essere attuate entro un anno dall'approvazione del presente Regolamento, fatto salvo eventuali proroghe autorizzate con Ordinanza Sindacale.
- 2) In deroga a quanto previsto dal comma I° del presente articolo, coloro che risultano, alla data di approvazione del presente regolamento, proprietari o detentori di cani in cortile o giardini o altre aree private all'aperto, possono non adeguare le reti di recinzioni e le cancellate, assumendosi una presunzione di responsabilità per malgoverno di animali in caso di fuga dal cane, non avendo applicato tutte le cautele del caso, fatta salvo la possibilità e la facoltà del Sindaco o chi per Esso, di emettere specifica Ordinanza a tutela della pubblica incolumità.
- 3) In ogni caso, coloro che risultano, alla data di approvazione del presente Regolamento, proprietari o detentori di cani , individuati nell'Ordinanza Ministeriale di cui al comma I° dell'art. 10, devono adeguare le reti di recinzione e le cancellate dei cortili, giardini o delle altre aree private all'aperto, ove tali animali siano custoditi, a quanto prescritto dai commi III° e IV° dell'art. 8, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento

Art. 14 **Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla data della sua pubblicazione all'Albo Pretorio, da effettuarsi dopo che la deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale e divenuta esecutiva, ai sensi dello Statuto Comunale.